



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Dipartimento di
Matematica e Informatica
"Ulisse Dini"



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**AVVISO PUBBLICO DI UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO A TITOLO RETRIBUITO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PER LE
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA A.A. 2025/2026 AI SENSI DELL'ART.
23, COMMA 2 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- **Visti** gli art. 2222 e segg. 2229 e segg. del Codice civile;
- **Visto** l'art. 409 del Codice Procedura Civile, come modificato dalla Legge 81/2017;
- **Vista** la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 16;
- **Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*», ed in particolare l'art. 18 e 23;
- **Vista** la Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» e, in particolare, l'articolo 14;
- **Visto** il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d'insegnamento;
- **Visto** l'art. 53, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);
- **Visto** il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
- **Visto** l'art. 65 del D.lgs. n. 30/2005 e s.m.i.
- **Visto** l'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015;
- **Visto** l'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.lgs. n. 75/2017;
- **Vista** la deliberazione 20/2009 della Sezione Centrale di Controllo di legittimità che ha considerato estranei alla previsione normativa dell'art. 17 c. 30 del D.L. 78/2009 convertito, con modifiche, nella Legge 102/2009 (controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti su atti e contratti) gli incarichi di docenza e quelli tecnico specialistici di supporto alla didattica;
- **Vista** la deliberazione SCCLEG/7/2017/PREV, con la quale la Corte dei Conti, Sezione

Centrale del controllo preventivo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, in considerazione anche di alcune pronunce espresse in passato nel preesistente quadro legislativo, ha dato una interpretazione di natura non meramente letterale ma sistematica dell'art. 1 comma 303 della Legge 232/2016 e pertanto, nell'attuale quadro normativo, il controllo preventivo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti, deve ritenersi venuto meno per gli atti di conferimento, di qualunque natura e per gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 stipulati dalle Università statali;

- **Visto** lo Statuto di Ateneo;
- **Visto** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- **Visto** il “Regolamento in materia di incarichi di insegnamenti” emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033 e s.m.;
- **Visto** il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- **Dato atto** che non è stato possibile procedere alla copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso con i Professori e Ricercatori dell'Ateneo;
- **Vista** la nota prot. n. 226870 del 14.09.2026 relativa alla programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2025/2026;
- **Accertata** la copertura finanziaria sul budget delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria DOTASCSPEC_DOTAZIONE SCUOLE SPECIALIZZAZIONE (coan n. 114110/2026);
- **Accertata** la copertura finanziaria sul budget di Ateneo per le docenze a contratto;
- **Valutato** ogni opportuno elemento,

DECRETA

l'indizione di una procedura di valutazione comparativa per il conferimento, a titolo retribuito, di n. 3 incarichi di insegnamento per l'anno accademico 2025/2026 delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria

Articolo 1 – Oggetto della selezione

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili ad accettare gli incarichi di docenza, a titolo retribuito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le 3 unità didattiche di seguito indicate, che per l'anno accademico 2025/2026 risultano vacanti presso il Dipartimento di Matematica e Informatica.

Gli incarichi potranno essere conferiti anche cumulativamente a un unico candidato, ovvero ripartiti tra più soggetti idonei, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di ore di insegnamento annuali

stabiliti dal vigente Regolamento di Ateneo e richiamati al successivo Articolo 4.

2149 - Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica							
Codice unità didattica	Insegnamento	SSD Ins.	CFU Ins.	CFU Doc.	Ore Doc.	Compenso orario	Compenso totale al lordo degli oneri a carico del percipiente*
B031593	Informatica	INFO-01/A	1	1	8	€ 25,00	€ 200,00
B031594	Informatica	INFO-01/A	1	1	8	€ 25,00	€ 200,00
B031595	Informatica	INFO-01/A	1	1	8	€ 25,00	€ 200,00

** comprensivo delle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesso all'insegnamento erogato (didattica integrativa e sussidiaria)*

Articolo 2 – Durata e corrispettivo dell'incarico

L'attività si svolgerà dalla data di inizio dei corsi, prevista per il 01.11.2026 e terminerà il 31.10.2027.

Il Dipartimento, previa valutazione positiva dell'attività svolta, si riserva la possibilità di rinnovare l'incarico per gli anni successivi così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento di Ateneo indicato in premessa (se annuali possono essere rinnovati per non più di due volte, se biennali solo per un ulteriore anno).

Il compenso orario è pari a 25,00 euro al lordo degli oneri a carico del percipiente, definito ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento in materia di incarico d'insegnamento.

Il suddetto compenso graverà su fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario e verrà corrisposto in due rate di cui la prima, pari ai due terzi, al termine della didattica frontale previa presentazione del registro dell'insegnamento (reperibile alla pagina <https://intranet.unifi.it/it/personale-docente-e-ricercatore/modulistica-personale-docente-e-ricercatore/gestione-registri-del>) e la seconda, a conclusione della didattica integrativa e sussidiaria.

Articolo 3 – Obblighi e diritti degli incaricati

3.1 I titolari dell'incarico d'insegnamento hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari on-line e alla casella di posta elettronica presso Unifi.

L'accesso ai predetti servizi e a ogni altro servizio o applicativo necessario per l'espletamento dell'attività didattica è garantito per l'intera durata dell'incarico.

3.2 I titolari dell'incarico d'insegnamento sono tenuti a:

- a) svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari concordati con la Scuola e delle modalità e dei programmi dell'insegnamento, concordati con il Corso di Studio sulla base della programmazione didattica;
- b) svolgere compiti di assistenza e orientamento degli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
- c) utilizzare il servizio on-line di verbalizzazione con firma digitale degli esami di profitto per tutta la durata del contratto;
- d) inserire il programma dell'insegnamento e le altre indicazioni richieste sulla scheda *Syllabus*; rendere disponibile il proprio *curriculum vitae et studiorum*, in modo che siano accessibili sul sito web di Ateneo;
- e) annotare nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- f) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.

3.3 Fatto salvo l'adempimento prioritario e integrale degli obblighi contrattuali, i titolari dell'incarico d'insegnamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.

3.4 Il contratto si risolve automaticamente in caso di gravi violazioni delle disposizioni contemplate dai commi 2 e 3 ovvero qualora l'incaricato non dia inizio alle prescritte attività nel termine stabilito dallo stesso contratto ovvero ancora per altri giustificati gravi motivi, imputabili al docente incaricato, che pregiudichino l'intera prestazione.

3.5 Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge ovvero qualora risulti oggettivamente impossibile adempiere alla prestazione per sopraggiunti comprovati motivi. In questo caso al docente incaricato spetta il corrispettivo pari alla parte di attività effettivamente eseguita e attestata dal responsabile della competente struttura.

3.6 I titolari dell'incarico di insegnamento partecipano ai Consigli di corso di laurea ai sensi dell'articolo 33, comma 4-ter, dello Statuto dell'Ateneo.

- 3.7 La stipula di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 3.8 Al titolare del contratto è consentito l'uso del titolo di professore a contratto esclusivamente per la durata dell'incarico.

Articolo 4 – Requisiti di carattere generale e speciale

- 4.1 Sono ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a) a.1) cittadinanza italiana;
- a.2) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- a.3) per i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto sub a.2): di essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del D.lgs. n. 286 del 1998, ss.mm.ii. ovvero di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Nel caso in cui non si sia in possesso del permesso di soggiorno, all'atto del conferimento dell'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, il candidato dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D.lgs. 286/1998. Sono fatti salvi i casi di cui all'art 5 nei quali risulti bastevole il solo visto d'ingresso;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) età non inferiore agli anni 18;
- d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all'estero né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;

- 4.2 I candidati dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale o Laurea specialistica nelle discipline **Matematica, Informatica, Fisica, Statistica, Ingegneria¹ (o equivalenti)**;

¹L'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 dispone che “((Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze)) cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire ((esclusivamente)) incarico individuali, con contratti di

4.3 Possono partecipare alla selezione per il conferimento dei sopra detti insegnamenti soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e che non abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4.4 La titolarità dei contratti disciplinati dal presente regolamento è incompatibile con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 comma 6-septies della Legge 29 giugno 2022, n. 79 e di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Trovano altresì applicazione le incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4.5 Per quanto attiene la **didattica complessiva**, ciascun contrattista può svolgere attività didattica nel limite massimo di centoventi ore di insegnamento per anno accademico.

Gli **assegnisti di ricerca** possono svolgere attività di insegnamento nel limite massimo complessivo di sessanta ore per anno accademico, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 6, del regolamento di Ateneo sul conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale 14 maggio 2020, n. 550, che cita: *“Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio dell'Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno, previa verifica che tale attività sia:*

- a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno;*
- b. non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca;*
- c. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.”*

lavoro autonomo, ((...)) ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, ((...)) oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione ((...)) per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.”

Con riferimento ai **dottorandi di ricerca** trova applicazione quanto previsto nell'articolo 20, comma 3, del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 12 maggio 2022, n. 575.

Il **personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore** a contratto dell'Ateneo può essere titolare di incarichi didattici nel rispetto della normativa vigente in materia.

4.6 Alle valutazioni comparative per il conferimento di incarico di docenza non possono partecipare, per un periodo di cinque anni, coloro nei confronti dei quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell'art. 14, comma 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarico di insegnamento" di cui al Decreto Rettoriale del 23 agosto 2022, n. 1033.

4.7 I suddetti requisiti, di ordine generale e particolare, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

5.1 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini e dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 18 ottobre 2026, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.**

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per una o più unità didattiche, specificando chiaramente nella domanda per quali di esse intende candidarsi.

La domanda (cfr. [facsimile domanda allegato A](#)), dovrà riportare nell'oggetto la dicitura "*Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per incarichi di insegnamento presso il Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini A.A. 2025/2026*"

La domanda dovrà essere inviata a scelta del candidato tramite una delle seguenti modalità:

Posta elettronica ordinaria all'indirizzo: segreteria@dimai.unifi.it;

Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: dimai@pec.unifi.it.

Ai fini della validità della domanda, il candidato deve:

1. Sottoscrivere la domanda con **firma digitale** (es. CIE, CNS o firma remota).
2. In alternativa, il candidato può sottoscrivere la domanda in forma autografa, scansionarla e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5.2 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare con chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:

- a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di identificazione personale);
- b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato;
nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione essere titolari di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula di un contratto di lavoro autonomo per attività di docenza esercitato nella forma della collaborazione coordinata;
- d) adeguata conoscenza della lingua italiana (*per i cittadini stranieri*);
- e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- f) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (*per i cittadini stranieri*);
- g) di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non avere procedimenti penali ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
- h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equivalente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001². I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare copia autentica³

2. Si segnala che il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>

3 Per copia autentica si intende la fotocopia del documento originale sul quale è riportata, in calce, la dichiarazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, art. 46- lettera l, m, n, art.47 del DPR n. 445/2000, insieme alla copia semplice del documento di identità

del medesimo tradotto ufficialmente⁴ ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo. Resta inteso che detta dichiarazione di equivalenza/equipollenza deve essere posseduta alla data di stipula;

- i) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale nonché di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
- k) ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera c) della Legge 240/2010 di non essere legato da un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- l) di non essere contemporaneamente titolare di contratti di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 comma 6-septies della Legge 29 giugno 2022, n. 79 e di cui all'articolo 24 della stessa Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- m) di non superare, qualora venga conferito il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo di 120 ore di insegnamento per anno accademico;
- n) nel caso di titolarità di assegno di ricerca, di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo complessivo di sessanta ore di attività didattica di insegnamento per anno accademico;
- o) nel caso in cui un contratto sia stato risolto ai sensi dell'art. 14, comma 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarico di insegnamento" di cui al Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033, di essere decorso un periodo di

3. Sono "traduzioni ufficiali" quelle:

a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;

b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;

c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte Ministero Affari Esteri)

non meno di cinque anni dalla data di avvenuta risoluzione contrattuale;

- p) di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca (D.R. 54/2013): *"1. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarico di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo.*

2. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarico di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa.";

- q) il possesso degli eventuali titoli valutabili;
- r) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per l'invio delle comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.

5.3 La domanda dovrà essere corredata da:

- *curriculum vitae et studiorum*, datato e sottoscritto in originale dal candidato, redatto secondo il formato europeo allegato (il file dovrà avere una dimensione massima non superiore a 1 MB), contenente dettagliata descrizione degli studi e delle mansioni eventualmente svolte nell'ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/13, i dati contenuti nel curriculum saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza;

- elenco completo delle pubblicazioni con evidenza di un massimo di 10 pubblicazioni presentate per la selezione;
- copia delle pubblicazioni presentate (massimo 10), ad eccezione dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo in quiescenza;
- documento di riconoscimento in corso di validità.

Benché non costituisca motivo di esclusione della domanda, i candidati sono invitati ad allegare certificato o autodichiarazione degli esami sostenuti con la media pesata con i crediti.

I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 53 comma 6 lettera f) bis, gli incarichi di docenza svolti da dipendenti di PPAA non sono assoggettati al preventivo nulla osta dell'ente di appartenenza.

- 5.4 L'Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento del Direttore motivato per difetto di requisiti.

Art. 6 – Svolgimento della procedura

- 6.1 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice, a tal fine nominata con apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento, alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Commissione sarà composta da tre membri effettivi, e un membro supplente per i casi di sopravvenuta indisponibilità, scelti tra i professori e ricercatori in servizio, nel rispetto, ove possibile, della parità di genere. Della Commissione fa parte almeno un professore di prima o di seconda fascia. Almeno un componente deve afferire al gruppo scientifico-disciplinare cui appartiene il settore scientifico-disciplinare dell'attività oggetto della selezione. A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, i componenti della Commissione saranno scelti tra Professori e ricercatori afferenti al gruppo scientifico-disciplinare. In caso di più selezioni per lo stesso settore scientifico-disciplinare ovvero, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui

all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per lo stesso gruppo scientifico-disciplinare, si procede alla nomina di un'unica Commissione.

In presenza di convenzioni con altri enti, le Commissioni possono essere composte secondo quanto disposto dalle convenzioni stesse, ferma restando la necessità che delle stesse facciano parte almeno due membri nominati ai sensi del comma 9 del presente articolo.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

- 6.2 La valutazione comparativa è per **titoli e colloquio** ed è intesa ad accertare l'idonea qualificazione e competenza dei candidati rispetto alle funzioni proprie del profilo richiesto, sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto del numero massimo di 10 pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al gruppo scientifico-disciplinare inerente l'attività da svolgere, della pregressa attività didattica e della professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando e per lo svolgimento di attività di ricerca in Italia e all'estero.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti, in caso di parità di valutazione.

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, così distribuiti:

- fino ad un massimo di 18 punti per i voti di laurea (triennale e magistrale o equivalenti) e voti di esami se presenti;
- fino a 8 punti per i titoli di studio post-laurea, titoli scientifici connessi alle materie di insegnamento, esperienza accademica post-laurea;
- fino a 8 punti per l'esperienza didattica universitaria e per l'esperienza didattica professionale pregressa nelle materie di insegnamento;
- fino a 6 punti per pubblicazioni connesse alle materie di insegnamento e per altri titoli;
- fino ad un massimo di 60 punti per il colloquio.

6.3 Il colloquio verterà su argomenti attinenti alle attività da svolgere e sarà orientato ad accertare e valutare le conoscenze e le competenze professionali possedute dal candidato e richieste dal presente bando.

I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi per il colloquio nel giorno e ora che saranno comunicati al recapito e-mail indicato nella domanda.

La presente pubblicazione ha valore di notifica.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura.

6.4 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio complessivo minimo di 60 punti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

6.5 La Commissione formula, per la presente valutazione comparativa, una graduatoria di candidati idonei che ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale è stata svolta la selezione. È possibile attingere a tale graduatoria nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto nella specifica procedura ovvero di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico. In caso di partecipazione di un unico candidato deve comunque esserne valutata l'idoneità. Gli incarichi di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata per attività di insegnamento verranno conferiti al candidato che raggiungerà la votazione più elevata; a parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'attribuzione del suddetto contratto, il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero. In caso di parità di punteggio e in presenza dei citati titoli preferenziali ovvero in assenza di tali titoli, precede il candidato più giovane di età.

6.6 Della graduatoria sarà data pubblicità nell'Albo ufficiale dell'Ateneo, sul sito web del Dipartimento all'indirizzo <https://www.dimai.unifi.it/vp-137--bandi-e-avvisi.html>

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note nell'Albo ufficiale dell'Ateneo dove verrà pubblicata anche la composizione

della Commissione e sul sito web del Dipartimento.

Art. 7 – Stipula del contratto

I candidati risultati vincitori verranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito. Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà, altresì, subordinata al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno, ai sensi del D. Lgs. n. 286 del 1998, come da successive modifiche o integrazione, all'essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito. La mancata presentazione all'invito per la stipula del contratto sarà intesa come rinuncia al medesimo. Il contratto si intende risolto di diritto qualora, in data antecedente all'inizio dell'attività didattica, si renda possibile la copertura dell'insegnamento mediante l'assegnazione dello stesso a Professori o Ricercatori di ruolo (ovvero in servizio) dell'Ateneo, a seguito di procedure di reclutamento o di una riorganizzazione interna dei carichi didattici, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b), del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" emanato con D.R. del 23 agosto 2022, n. 1033.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I candidati prendono altresì atto che il curriculum *vitae et studiorum* e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l'ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

Art. 9 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I candidati prendono atto che, ai sensi del D.lgs. 81/08 e del "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" dell'Università degli studi di Firenze (Decreto prot. n.79162 del 26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti.

I candidati, qualora in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria prevista dall'art.41 dal D.lgs. citato.

I candidati prendono, altresì, atto che l'Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all'attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Art. 10 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del *“Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze”* è individuata quale Unità organizzativa competente il Dipartimento di Matematica e Informatica Ulisse Dini, viale Morgagni 67/A, tel. 055/2751400.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Pagni, tel. 055/2751449
patrizia.pagni@unifi.it
Firenze, il 25.09.2026

 LUIGI
BARLETTI
25.09.2026
09:32:30
UTC

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luigi Barletti

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679)

Per le finalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo ai dati personali da Lei forniti ed acquisiti nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il relativo trattamento verrà effettuato nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti e obblighi conseguenti. Sul sito di Ateneo, all'indirizzo <https://www.unifi.it/p11360.html>, è presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l'informativa per il trattamento dei dati personali dei collaboratori esterni.